COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) MIRONE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) MODICA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) SERIO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) VASCELLARO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - GIUSEPPE VASCELLARO

Seduta del 20/03/2020

FATTO

Parte ricorrente, dopo aver esperito invano il reclamo, adiva questo Arbitro chiedendo il rimborso, a seguito dell'estinzione anticipata di un finanziamento, ex art. 125-sexies TUB, della somma di € 735,20, calcolata secondo il criterio del pro rata temporis, senza specificare a quali voci di costo la stessa sia riferita, oltre spese di assistenza professionale quantificate in € 200,00.
Chiedeva, altresì, la condanna dell'intermediario al risarcimento dei danni, da quantificarsi in via equitativa, per la violazione degli obblighi di trasparenza imposti dalle norme bancarie.
In via subordinata, chiedeva di "verificare o disporre verifiche necessarie alla valutazione/quantificazione del costo effettivo del finanziamento, l'eventuale superamento dei tassi di riferimento, e conseguentemente adottare i necessari provvedimenti e disporre per il risarcimento del danno in via equitativa".
L'intermediario, costituitosi, deduceva ed eccepiva: 1) l'inapplicabilità dell'art. 125-sexies TUB ai rapporti sorti prima dell'entrata in vigore della norma medesima, come nel caso del contratto in esame; 2) la carenza di legittimazione passiva con riferimento alla richiesta di rimborso degli oneri assicurativi non goduti data l'assenza di qualsiasi rapporto solidale tra la Compagnia e lo stesso intermediario; ed ancora, la conformità del criterio di rimborso stabilito nel contratto assicurativo.
Chiedeva, pertanto, al Collegio di rigettare il ricorso.

DIRITTO

Il Collegio, preliminarmente, prende in considerazione l'eccezione sollevata dall'intermediario di inapplicabilità dell'art. 125-sexies TUB ai rapporti sorti prima dell'entrata in vigore della norma medesima, come nel caso del contratto in esame.
L'eccezione non è fondata.
Invero, l'orientamento espresso dal Collegio di Coordinamento (cfr. Coll. Coord. Dec. n. 6167/14), seguito dai Collegi territoriali (ex plurimis, Coll. Torino, n. 5382/17; Coll. Bologna, n. 9018/17, Coll. Roma, n. 1215/17), ritiene che il diritto al rimborso delle commissioni e degli oneri non maturati a seguito dell'estinzione anticipata del finanziamento trovi il proprio fondamento già nella disciplina previgente alle modifiche apportate al Testo Unico Bancario con il d.lgs. del 13 agosto 2010, n. 141.
1)La domanda del ricorrente è relativa al riconoscimento del proprio diritto ad una riduzione del costo totale del finanziamento anticipatamente estinto e del conseguente rimborso (pro rata temporis). La sussistenza del relativo diritto trae il proprio fondamento normativo nelle disposizioni di cui all'art.121, co. 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito e all'art. 125-sexies T.U.B., che impone una riduzione del costo totale del credito, "pari" all'importo degli interessi e "dei costi dovuti per la vita residua del contratto".
E' appena il caso di premettere che il riferimento all'inciso relativo alla "vita residua del contratto" ha determinato, tanto nella "giurisprudenza" ABF, quanto (e soprattutto) nella disciplina sub primaria della Banca d'Italia (cfr. Le Disposizioni sulla trasparenza e le Indicazioni della Vigilanza del 2009, 2011 e 2018, nonché le Comunicazioni Banca d'Italia del 2009 e 2011) il risultato di circoscrivere i costi interessati alla restituzione in ragione della estinzione anticipata del finanziamento a quelli che dipendono oggettivamente dalla durata del contratto (c.d. costi recurring). E' altresì noto che il criterio di riducibilità generalmente adottato, in assenza di diversi criteri di calcolo convenzionalmente convenuti, è stato individuato nel metodo proporzionale puro, c.d. pro rata temporis.
Con domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'art.267 TFUE il Giudice del Tribunale di Lublino ha chiesto alla Corte di Giustizia Europea di fornire la esatta interpretazione dell'art.16, par. 1, della Direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori, che ha abrogato la direttiva 87/102 CEE del Consiglio e, in particolare, di chiarire se tale disposizione, nel prevedere che"Il consumatore ha diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto",includa o meno tutti costi del credito, compresi quelli non dipendenti dalla durata del rapporto.
La risposta della Corte (resa con la decisione in data 11 settembre 2019 in causa C-383/18) è stata che l'art.16 della Direttiva debba essere interpretato nel senso che "il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore".
Il Collegio di Coordinamento, investito della questione relativa agli effetti della menzionata sentenza, con decisione n. 26525/2019,ha enunciato il seguente, articolato principio di diritto:" A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front".

"Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia, che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF".
"La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda".
"Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring".
In particolare, nel caso sottopostogli, il Collegio di Coordinamento ha ritenuto che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile debba essere analogo a quello che le parti avevano previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.
2) Il contratto de quo, stipulato in data 08/02/2008, è stato estinto in corrispondenza della rata n.48, come da conteggio estintivo in atti.
Il Collegio, conferma, in speculare applicazione dei criteri consolidati, la retrocedibilità delle seguenti importi per le voci recurring appresso indicate: € 1.006.92, a titolo di commissione finanziatore.
A fronte della superiore voce di costo, risulta la retrocessione, in sede di conteggio estintivo, della somma di € 452,66.
Quanto alla domanda relativa alla retrocessione della quota non maturata del premio assicurativo, l'intermediario eccepisce la propria carenza di legittimazione passiva e comunque l'applicabilità del criterio di rimborso stabilito nel contratto assicurativo.
L'eccezione non merita accoglimento.
Invero, in tema di costi assicurativi, è orientamento consolidato dei Collegi territoriali, anche sulla scorta della posizione espressa a più riprese dal Collegio di Coordinamento, che obbligato al rimborso (in via solidale) sia (anche) l'intermediario mutuante, il quale non può eccepire la propria carenza di legittimazione passiva atteso il rapporto di accessorietà del contratto assicurativo rispetto al rapporto di finanziamento (Coll. Coord. Dec. n.10003/2016).
Nella fattispecie, il contratto esclude la rimborsabilità di detti oneri in caso di estinzione anticipata.
Risulta dovuta, per tale voce di costo, la somma di € 180,94.
3) Parte ricorrente chiede il risarcimento da quantificare in via equitativa a causa della scorrettezza dell'operato della resistente e per la violazione "sugli obblighi di trasparenza, imposti dalle norme bancarie".
La domanda non merita accoglimento tenuto conto dell'assoluta carenza di prova in ordine all'entità del danno subito.
Parimenti, non merita accoglimento la domanda, proposta in via subordinata, tendente alla verifica dell'eventuale superamento dei tassi di riferimento, con conseguente risarcimento del danno in via equitativa.
La stessa, infatti, non supportata da idonea documentazione probatoria, è connotata da evidente consulenzialità (in termini, Collegio di Coordinamento, Decisione n. 10929/2016).
4)Il Collegio, pertanto, in parziale accoglimento del ricorso, dichiara l'intermediario tenuto a corrispondere la somma di € 735,20 e rigetta la domanda di rifusione delle spese di assistenza professionale, tenuto conto della natura seriale del ricorso.

PER QUESTI MOTIVI

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 735,20.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI